



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

DECRETO DEL SINDACO

**DECRETO DEL SINDACO NR. 5
DEL 30/04/2020**

OGGETTO:

MISURE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19 (CORONAVIRUS)

Soggetti destinatari:

TUTTA LA CITTADINANZA , DIPENDENTI COMUNALI , DIRIGENTI COMUNALI , SERVIZIO PERSONALE - UNIONE TERRED'ACQUA

IL SINDACO

PELLEGATTI LORENZO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

MISURE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19 (CORONAVIRUS)

IL SINDACO

Premesso che con proprio decreto n. 2 del 13 marzo 2020, erano state individuate misure in materia di organizzazione dei servizi comunali ed altri servizi per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 fino al 3 aprile compreso, successivamente prorogato rispettivamente con decreti n. 3 del 3 aprile 2020 fino al 13 aprile compreso e n. 4 del 14 aprile fino al 3 maggio 2020;

Visti:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
- il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;
- il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;

Preso atto in particolare che:

- l'articolo 87, comma 1, lettera a), del d.l. 18/2020 dispone: *"il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni ... , che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza"*;
- l'articolo 87, comma 3, del d.l. 18/2020 dispone: *"Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3"*;
- il d.p.c.m. 22 marzo 2020, all'articolo 1, comma 1, lettera a), stabilisce: *"Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18"*;

Considerato che l'articolo 1, comma 1, del d.p.c.m. 1° aprile 2020 aveva stabilito che: *"L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché quelle previste dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 ... ancora efficaci alla data del 3 aprile è prorogata fino al 13 aprile 2020"*;

Letto il d.p.c.m. del 10 aprile 2020 ed in particolare l'art. 8 che dispone tra le altre cose:

"1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020.

3. Si continuano ad applicare le misure di contenimento piu' restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale";

Visti altresì, da ultimi:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale";

- l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna del 30/04/2020 avente ad oggetto "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in tema di misure per la gestione della emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";

Considerato che:

- le sopracitate disposizioni pongono direttamente in capo alle singole persone obblighi e doveri dei quali ciascuno risponde personalmente del loro rispetto;
- in questo contesto si ritiene utile fornire indicazioni operative finalizzate a meglio chiarire e standardizzare modalità organizzative di erogazione di alcuni servizi comunali, come di seguito indicato;

Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000;

A tal fine,

DECRETA

1. Di consentire, fino a nuove diverse disposizioni, la celebrazione dei matrimoni civili già fissati, nel rispetto delle disposizioni fornite dalla Direzione dei SSDD, da svolgersi alla presenza unicamente dei nubendi, di due testimoni e del celebrante, nella sala del Consiglio comunale in quanto le dimensioni della stessa consentono il rispetto delle misure di sicurezza richieste dalla vigente normativa;

2. Riconoscimento della cittadinanza italiana: di procedere alla notifica agli interessati come a norma di legge, di rinviare invece la fase di giuramento degli stessi, (da farsi entro 6 mesi dalla notifica) in attesa di verificare l'evolverse dell'emergenza;

3. Le attività indifferibili da rendere in presenza del personale dipendente del comune vengano identificate nelle seguenti:

- l'iscrizione degli atti di nascita, di morte e di divorzio confermativi (per questi ultimi solo quelli già fissati), la pubblicazione dei matrimoni;
- l'autorizzazione alle operazioni cimiteriali connesse al decesso;
- il servizio sociale territoriale;
- il trattamento sanitario obbligatorio e forme similari;
- le funzioni di vigilanza della Polizia Locale;
- l'accesso alla sede municipale;

- presidio informativo presso il Centro Civico di San Matteo della Decima e Ufficio Relazioni con il Pubblico della sede municipale;
- operazioni postali di ritiro, protocollazione, smistamento agli uffici, affrancatura e spedizione della posta in partenza;
- notifica degli atti;
- supporto alle attività deliberative della Giunta;
- supporto agli atti deliberativi del Consiglio;
- attività preparatoria alla stipula dei contratti e adempimenti conseguenti all'avvenuto perfezionamento del contratto stesso;

4. La chiusura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico e dei Servizi Anagrafici nella giornata del giovedì nell'orario pomeridiano, fermo restando le disposizioni assunte nelle altre giornate lavorative;

5. L'apertura delle biblioteche per la sola attività di prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare qualsiasi rischio di contagio; tale disposizione decorre dal giorno 07/05/2020, salvo il posticipo conseguente alla necessaria adozione delle misure organizzative di sicurezza;

6. Nell'espletamento delle sopracitate attività i dirigenti devono adottare tutte le misure organizzative dirette a ridurre all'essenziale la presenza del personale e ad evitare, se possibile, la compresenza ove non necessaria. A titolo esemplificativo si ricorda la possibilità di impiegare il personale in orari diversi, o a giorni alterni, o a rotazione, ecc.;

7. In particolare, facendo seguito a quanto precede:

- le attività relative ai servizi aventi sportello o uffici a diretto contatto con il pubblico devono avvenire solo a seguito di apposito appuntamento da prendersi telefonicamente ai numeri telefonici messi a disposizione (pubblicati sul sito web del comune e affissi anche alle porte di accesso agli sportelli di front-office) o tramite e-mail;
- gli operatori di sportello potranno richiamare l'utente al rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, oltre a seguire le norme igieniche di disinfezione delle mani con apposito erogatore in dotazione. Se l'utente disattende al richiamo degli operatori questi dovranno informare l'Autorità di Pubblica Sicurezza;
- gli utenti con appuntamento accederanno comunque agli sportelli degli uffici uno per volta.

8. Per i servizi che pur non essendo indifferibili sono da rendere in presenza e non possono essere svolti in forma agile (biblioteca, asilo nido, manutenzione, ecc.), dovrà essere favorita l'assenza del personale o l'utilizzo dello stesso avvalendosi di tutti gli istituti presenti nei contratti collettivi e decentrati, così come già indicato nei sopracitati provvedimenti e raccomandazioni del Responsabile del Servizio Personale e Organizzazione dell'Unione Terred'Acqua.

9. Di trasmettere copia del presente atto per competenza ai Dirigenti Comunali, ai Dipendenti Comunali ed al Servizio Personale dell'Unione Terred'acqua ed informare la popolazione tramite avviso sul sito web del Comune;

10. Le sopracitate disposizioni hanno effetto dal 04/05/2020 sino al 17 maggio 2020, salvo altro diverso provvedimento.

RENDE NOTO

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della L. n. 241/1990, avverso il presente decreto chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna;

DECRETO NR. 5 DEL 30/04/2020

- In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
(Lorenzo Pellegatti)
Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 e succ. mod.